

ACCORDO QUADRO

TRA

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede legale in Piazza Salimbeni 3, 53100 Siena, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Siena 00884060526, rappresentata ai fini del presente atto dal Dottor Aleramo del Carretto di Moncrivello nella sua qualità di Responsabile del Servizio Commerciale Estero (di seguito, "BMPS")

e con la successiva adesione ex art. 1332 codice civile – formalizzata, ai sensi dell'articolo 20, mediante il modulo di cui all'Allegato 5 – delle seguenti banche appartenenti al Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena (di seguito, il "Gruppo Montepaschi"):

Banca Antonveneta S.p.A., con sede legale in Piazzetta Turati 2, 35131 Padova, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Padova 04300140284 (di seguito, "Antonveneta");

Biverbanca Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A., con sede legale in Via Carso 15, 13900 Biella, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Biella 01807130024 (di seguito, "Biverbanca");

(BMPS, Antonveneta e Biverbanca, di seguito le "Banche"; ciascuna la "Banca");

E

Il Gruppo delle Strutture Camerali per l'Internazionalizzazione

ARIES, Azienda Speciale Internazionalizzazione della CCIAA di Trieste, con sede a Trieste, Piazza della Borsa, 14, rappresentata da Antonio Paoletti – Presidente;

ASPIN, Azienda Speciale Internazionalizzazione della CCIAA di Frosinone, con sede a Frosinone, Viale Roma, 9, rappresentata da Stefano Venditti – Presidente;

CAMERA DI COMMERCIO DI LATINA (tramite Consorzio Intrafidi), con sede a Latina, Viale Umberto I, 80, rappresentata da Antonio Rampini – Segretario Generale;

CESP, Azienda Speciale della CCIAA di Matera, con sede a Matera, in Via Lucana, 82, rappresentata da Giovanni Coretti - Presidente;

CONCENTRO, Azienda Speciale della CCIAA di Pordenone, con sede a Pordenone, Corso Vittorio Emanuele II, 47, rappresentata da Luca Penna – Direttore;

INTERTRADE, Azienda Speciale della CCIAA di Salerno, con sede a Salerno, in Via Roma, 29, rappresentata da Innocenzo Orlando – Dirigente F.D.;

PADOVA PROMEX, Azienda Speciale della CCIAA di Padova, con sede a Padova, Piazza Insurrezione 1/A, rappresentata da Franco Conzato, Direttore;

PROMOFIRENZE, Azienda Speciale della CCIAA di Firenze, con sede a Firenze, Via Castello d'Altafronte, 11, rappresentata da Ranieri Pontello – Presidente;

PROMOS, Azienda Speciale della CCIAA di Milano, con sede a Milano, Via Camperio, 1, rappresentata da Pier Andrea Chevallard – Direttore;

UNIONCAMERE EMILIA ROMAGNA, con sede a Bologna, Via Aldo Moro, 62, rappresentata da Ugo Girardi – Segretario Generale;

VICENZA QUALITÀ, Azienda Speciale della CCIAA di Vicenza, con sede a Vicenza, in Via E. Montale 27, rappresentata da Germaine Barreto - Direttore;



(di seguito, le "Strutture Camerali");

(le Banche e le Strutture Camerali, di seguito le "Parti").

PREMESSO CHE

- (A) La Banca e le Strutture Camerali ritengono che la crescente globalizzazione dei mercati e le dinamiche di sviluppo del commercio mondiale impongano di adeguare e innovare gli strumenti finanziari a favore delle piccole e medie imprese (di seguito, "PMI") italiane nelle loro attività e progetti di internazionalizzazione, in un processo di integrazione e coordinamento tra le esigenze delle imprese e le competenze bancarie offerte nei diversi Paesi esteri.
- (B) La Banca e le Strutture Camerali condividono l'opportunità di definire un partenariato tra il sistema camerale e quello finanziario nei servizi all'internazionalizzazione, avente la finalità di (i) sviluppare e consolidare l'assistenza alle PMI nei loro processi di internazionalizzazione, favorendone l'espansione commerciale e produttiva sui mercati esteri e la crescita dimensionale; (ii) integrare i pacchetti di assistenza tecnica alle imprese con finanziamenti idonei; (iii) facilitare l'erogazione creditizia alla micro e piccola impresa.
- (C) La Banca e le Strutture Camerali ritengono di reciproco interesse la definizione di un accordo che consenta alle imprese iscritte alle Strutture Camerali (di seguito, le "Imprese Iscritte") l'accesso a prodotti e servizi specificamente dedicati a soddisfare le esigenze di dette Imprese Iscritte nei processi di internazionalizzazione.
- (D) La Banca e le Strutture Camerali intendono disciplinare i reciproci rapporti, secondo i termini e alle condizioni previste dal presente accordo quadro (di seguito, l'"Accordo").

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. **Premesse e Allegati**

Le premesse di cui sopra e gli allegati al presente Accordo (di seguito, gli "Allegati") costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo.

2. **Oggetto dell'Accordo**

Il presente Accordo definisce e regola le modalità di erogazione da parte della Banca alle Imprese Iscritte di determinati prodotti finanziari (di seguito, i "Prodotti") e, in collaborazione con le Strutture Camerali, di determinati servizi di assistenza e consulenza (di seguito, i "Servizi"), così come meglio specificati in appresso, volti a incentivare la loro internazionalizzazione.

3. **Ambito geografico di applicazione**

I Prodotti e i Servizi saranno erogati al fine di assistere le Imprese Iscritte nelle loro attività e progetti di internazionalizzazione, in via prioritaria, verso l'America Latina, l'Algeria, il Marocco, la Turchia, la Cina e l'India (di seguito, i "Paesi Target").

4. **Tipologia dei Prodotti**

Nell'ambito del presente Accordo, la Banca mette a disposizione delle Imprese Iscritte i seguenti Prodotti:



4.1. Finanziamento “Montepaschi Welcome Bridge”

Tale finanziamento è destinato a finanziare attività di internazionalizzazione di primo livello. In particolare, esso è dedicato alla copertura di costi e spese che l'Impresa Associata è chiamata a sostenere in relazione alle seguenti attività:

- (a) Partecipazione a fiere internazionali tenute in Italia.
- (b) Partecipazione a fiere e mostre commerciali all'estero.
- (c) Partecipazione a missioni imprenditoriali e istituzionali all'estero.
- (d) Realizzazione di studi e ricerche di mercato (es.: business scouting).
- (e) Realizzazione di studi di prefattibilità e fattibilità collegati ad attività di export e/o ad investimenti all'estero.
- (f) Attività promozionali e pubblicitarie.

Ulteriori informazioni sul finanziamento (durata, modalità di rimborso, condizioni applicabili, ecc.) sono riportate nell'Allegato 1.

4.2. Finanziamento “Sviluppo e Consolidamento Commerciale Estero”

Tale finanziamento è destinato a finanziare attività di internazionalizzazione maggiormente evolute. In particolare, esso è dedicato alla copertura di costi e spese che l'Impresa Associata è chiamata a sostenere in relazione alle seguenti attività:

- (a) Apertura di nuovi canali distributivi sui mercati esteri.
- (b) Potenziamento della presenza commerciale all'estero.
- (c) Realizzazione di strutture finalizzate al lancio e/o alla diffusione di nuovi prodotti e servizi (es.: uffici, show room, magazzini, rappresentanze).
- (d) Tutela del “made in Italy” (es.: marchi e brevetti, applicazione della denominazione di origine dei prodotti).
- (e) Definizione di accordi commerciali (es.: contratti di agenzia, contratti di concessione, contratti di franchising).
- (f) Definizione di accordi produttivi (es.: contratti di subfornitura).
- (g) Definizione di accordi tecnologici (es.: contratti di licenza e/o cessione di brevetti).

Ulteriori informazioni sul finanziamento (durata, modalità di rimborso, condizioni applicabili, ecc.) sono riportate nell'Allegato 2.

4.3. Finanziamento “Internazionalizzazione Avanzata”

Tale finanziamento è destinato a finanziare attività di internazionalizzazione che richiedano significativi investimenti all'estero. In particolare, esso è dedicato alla copertura di costi e spese che l'Impresa Associata è chiamata a sostenere in relazione alle seguenti attività:

- (a) Costituzione di sussidiarie/filiali estere per la produzione e/o la commercializzazione di beni e servizi.
- (b) Costituzione di joint-venture con partner esteri.
- (c) Acquisto, riqualificazione, rinnovo o ampliamento di impianti e macchinari e di attrezzature industriali e commerciali.
- (d) Acquisto di terreni o immobili.
- (e) Consulenze specialistiche per la predisposizione di accordi di cooperazione e di joint-venture con imprese estere (es.: valutazione fiscale, legale-contrattuale, economico finanziaria, di progettazione, di engineering).
- (f) Acquisizione di partecipazioni non finanziarie in imprese estere.

Ulteriori informazioni sul finanziamento (durata, modalità di rimborso, condizioni applicabili, ecc.) sono riportate nell'Allegato 3.

4.4. Finanziamento Estero “Capitale Circolante”

Tale finanziamento è destinato a finanziare il capitale circolante. In particolare, esso è dedicato alla copertura dei fabbisogni di capitale circolante da parte dell'Impresa Associata in relazione alle seguenti attività:



- (a) Acquisto di materie prime, semilavorati, etc. al fine di rendere più efficiente il processo di approvvigionamento dai fornitori o per implementare efficaci strategie commerciali e distributive all'estero, nonché facilitare l'acquisizione di nuovi contratti di fornitura all'estero.
- (b) Acquisto di beni strumentali, materie prime o semilavorati necessari all'approntamento di forniture di beni e/o servizi o all'esecuzione di lavori all'estero.

Ulteriori informazioni sul finanziamento (durata, modalità di rimborso, condizioni applicabili, ecc.) sono riportate nell'Allegato 4.

5. Tipologia dei Servizi

Nell'ambito del presente Accordo, la Banca mette a disposizione delle Imprese Iscritte, in collaborazione con le Strutture Camerali, i seguenti Servizi:

5.1. Assistenza e consulenza all'internazionalizzazione

Supporto e consulenza ai processi di internazionalizzazione d'impresa, con particolare riferimento a:

- (a) Identificazione delle strategie aziendali più opportune in relazione alle dimensioni, caratteristiche organizzative e modalità operative dell'Impresa Associata.
- (b) Ricerca di controparti commerciali che consentano di allargare il bacino di clientela e aumentare il fatturato export dell'Impresa Associata, valutandone i requisiti di affidabilità.
- (c) Gestione del "rischio controparte".
- (d) Selezione di partner locali per la costituzione e/o la gestione di joint-venture.
- (e) Individuazione dei più adeguati strumenti di intervento nazionali, comunitari e sovranazionali a sostegno del business.

5.2. Assicurazione del credito / fatturato

Consulenza e assistenza personalizzata per la ricerca e stipula di polizze assicurative export globali e/o ad hoc con primarie società assicurative convenzionate con la Banca.

5.3. Servizi nei Paesi Target


Servizi bancari tradizionali e servizi di assistenza/consulenza, con particolare riferimento a:

- (a) Conti correnti e depositi.
- (b) Incassi e pagamenti.
- (c) Servizi di Tesoreria.
- (d) Informazioni e assistenza di natura commerciale, valutaria, legale, fiscale e logistica.
- (e) Studi di mercato, informazioni sui business costs e individuazione di opportunità d'affari.
- (f) Presentazione e assistenza presso enti e istituzioni locali.
- (g) Introduzione al network dei professionisti locali selezionati dalla Banca e/o dalle Strutture Camerali nelle varie piazze di presenza.
- (h) Consulenza tecnico-bancaria e assistenza nelle pratiche commerciali.
- (i) Assistenza per la partecipazione a missioni imprenditoriali, seminari, esposizioni e fiere commerciali.

I servizi di cui al presente articolo 5.3 potranno essere erogati direttamente dalle strutture estere della Banca (Filiali / Uffici di Rappresentanza) ovvero attraverso l'intervento delle istituzioni bancarie locali con cui la Banca ha in essere specifici accordi di collaborazione operativa.

6. Valutazione tecnica da parte delle Strutture Camerali

L'attivazione dei Prodotti e Servizi sarà effettuata unicamente nel caso in cui la Banca abbia preventivamente ricevuto, da parte della Struttura Camerale competente, una valutazione tecnica positiva circa la congruità e la conformità del progetto di internazionalizzazione proposto dall'Impresa Associata in relazione al quale viene richiesta l'assistenza della Banca medesima.



7. Autonomia creditizia della Banca

L'erogazione dei Prodotti e Servizi sarà effettuata dalla Banca in completa autonomia, a proprio insindacabile giudizio, con l'osservanza di eventuali limiti previsti dalla normativa (anche interna) vigente.

Resta dunque inteso che, anche nel caso in cui la Banca abbia ricevuto dalla Struttura Camerale competente una valutazione tecnica positiva secondo quanto previsto al precedente articolo 6, viene riservata alla assoluta discrezionalità della Banca, all'esito della consueta istruttoria della pratica e in base alle decisioni dei propri organismi deliberativi, ogni definitiva determinazione in merito alla concedibilità delle facilitazioni e allo svolgimento dei servizi previsti dal presente Accordo.

Di conseguenza, la Banca non assume alcun obbligo o impegno a concedere i finanziamenti richiesti dalle Imprese Iscritte in virtù del presente Accordo.

8. Impegni della Banca

La Banca si impegna a:

- (a) Rendere disponibili alle Imprese Iscritte i Prodotti e i Servizi di cui al presente Accordo, fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 7.
- (b) Fornire alle Strutture Camerali una comunicazione inerente eventuali nuovi prodotti e/o servizi messi a disposizione delle Imprese Iscritte, corredata delle relative condizioni applicabili.

9. Impegni delle Strutture Camerali

Ciascuna delle Strutture Camerali si impegna a:

- (a) Attivare la propria organizzazione per la diffusione presso le Imprese Iscritte del presente Accordo e per la sua esecuzione, ponendo in essere le iniziative utili ed opportune per assicurare la tempestiva e completa conoscenza da parte delle Imprese Iscritte delle particolari condizioni loro riservate in virtù del presente Accordo, tempo per tempo vigenti.
- (b) Agevolare i rapporti delle Imprese Iscritte con la Banca, affinché le stesse possano avere la massima fruibilità dei Prodotti e Servizi resi disponibili in forza del presente Accordo.
- (c) Assumere adeguate iniziative al fine di informare le Imprese Iscritte che intendono utilizzare il presente Accordo in merito alla possibilità, da parte delle stesse, di fornire alla Banca informazioni e dati da utilizzarsi esclusivamente per gli scopi previsti dal presente Accordo, e ciò anche ai fini del Decreto Legislativo 196/2003 ("Legge sulla privacy").
- (d) Evidenziare sul proprio sito internet le informazioni e le modalità di utilizzo dei Prodotti e Servizi resi disponibili in forza del presente Accordo, avendo cura di concordare preventivamente con BMPS l'impostazione e il layout grafico di tali informazioni.
- (e) Concordare preventivamente con BMPS i contenuti e le modalità di divulgazione delle comunicazioni ufficiali che venissero effettuate in merito al presente Accordo, quali, a titolo esemplificativo, comunicati stampa, messaggi pubblicitari, ecc. Per la definizione di tali aspetti, la Struttura Camerale si riferirà esclusivamente al referente di BMPS indicato all'articolo 18 del presente Accordo.

10. Durata

Il presente Accordo decorrerà dalla sottoscrizione di ciascuna delle Parti e durerà fino al 31 dicembre 2011. Alla scadenza esso si intenderà tacitamente rinnovato di volta in volta per un periodo di 12 (dodici) mesi, salvo che la Banca comunichi alle Strutture Camerali, ovvero le Strutture Camerali comunichino alla Banca, la disdetta mediante lettera raccomandata che dovrà pervenire almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza originaria o prorogata.

11. Riservatezza delle informazioni

Ciascuna Parte che venga a conoscenza di informazioni riservate delle altre, in occasione di attività previste, connesse o comunque attinenti l'esecuzione del presente Accordo, si impegna a:

- (a) Mantenere le informazioni come strettamente riservate e a non divulgarle in alcun modo, in tutto o in parte, a terzi, eccezion fatta per i rispettivi collaboratori cui le informazioni devono essere comunicate per l'esecuzione dell'Accordo.
- (b) Informare i collaboratori della natura riservata delle informazioni e ad istruirli affinché trattino le medesime in modo riservato. Ciascuna parte si impegna, ai sensi dell'art. 1381 codice civile, a fare in modo che i collaboratori rispettino i vincoli di riservatezza e prendano atto della propria responsabilità per eventuali danni da essi arrecati in conseguenza della violazione degli obblighi previsti dal presente articolo 11.
- (c) Non rivelare a terzi la circostanza che le informazioni sono state fornite dall'altra Parte.
- (d) Non utilizzare alcuna informazione, in tutto o in parte, per finalità estranee all'esecuzione dell'Accordo.

Resta inteso che le informazioni potranno essere comunicate:

- (a) Alle autorità, ivi comprese quelle di controllo e vigilanza, nei casi e nei limiti in cui la comunicazione sia richiesta da disposizioni legislative o regolamentari.
- (b) A terzi in genere, previo consenso scritto dell'altra Parte.

L'obbligo di riservatezza non opera sulle informazioni che:

- (a) Al momento in cui vengano a conoscenza di una Parte, o di uno o più collaboratori, siano già di pubblico dominio.
- (b) Siano o diventino disponibili al pubblico per causa diversa dalla divulgazione effettuata da una Parte, o da uno o più collaboratori, ovvero, comunque, per ragioni che non costituiscono inadempimento degli obblighi stabiliti dal presente articolo 11.

12. Tutela dei dati personali

Le Parti si impegnano ad operare nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, ciascuna di esse in qualità di Titolare autonomo del trattamento dei dati.

Nel caso in cui una Parte rilevasse un illegittimo trattamento dei dati trattati, da parte di terzi soggetti, ne darà pronta notizia alle altre, al fine di concordare l'adozione di ogni opportuna misura atta a far cessare il suddetto trattamento.

13. Modifiche

Qualunque modifica al presente Accordo dovrà essere approvata per iscritto da ciascuna delle Parti.

14. Protocolli d'intesa territoriali

Qualora ne venisse ravvisata la necessità e/o l'opportunità, il presente Accordo potrà essere integrato o supplementato, successivamente alla data di sottoscrizione del medesimo, da uno o più protocolli d'intesa territoriali sottoscritti dalla Banca, da una parte, e dalla relativa Struttura Camerale, dall'altra, aventi la finalità di rispondere alle specifiche esigenze operative delle Imprese Iscritte in riferimento alle caratteristiche d'insediamento territoriale e/o settoriali ad esse proprie.

15. Facoltà di recesso - Risoluzione

Qualunque violazione agli obblighi derivanti dal presente Accordo verrà comunicata alla Parte inadempiente con l'invito a fornire, entro un termine non superiore a 30 (trenta) giorni, adeguate motivazioni nonché l'indicazione di eventuali misure adottate per impedire il ripetersi della violazione.

Qualora le motivazioni fornite e/o i rimedi adottati fossero ritenuti dalla Parte segnalante non idonei a consentire la prosecuzione del rapporto, quest'ultima potrà esercitare il diritto di recedere dall'Accordo senza oneri, dandone comunicazione scritta alla Parte inadempiente.

Ciascuna delle Parti avrà in ogni caso facoltà di risolvere l'Accordo, senza preavviso dandone comunicazione, qualora si verificasse l'inadempimento a uno o più obblighi previsti dagli articoli 8, 9 e 11 del presente Accordo.

La Banca avrà in ogni caso facoltà di risolvere l'Accordo, senza preavviso dandone comunicazione, nel caso in cui la convenzione attualmente in essere tra la Banca e SACE regolante il rilascio da parte di SACE della garanzia sui Prodotti venisse, per qualsiasi motivo, a decadere.



In tutti i casi di scioglimento dell'Accordo, la Banca porterà a conclusione l'istruttoria delle domande già presentate.

16. Divieto di cessione dell'Accordo

Diritti ed obblighi del presente Accordo non potranno essere ceduti in tutto o in parte senza il preventivo consenso per iscritto di ciascuna delle Parti.

17. Costi e spese

Tutti i costi e le spese (anche di natura fiscale) eventualmente connessi alla sottoscrizione e/o all'esecuzione del presente Accordo restano a carico della Parte che li ha sostenuti.

18. Comunicazioni

Ogni comunicazione tra le Parti relativa al presente Accordo sarà considerata correttamente effettuata se inviata a mezzo lettera (anche non raccomandata, purché sempre anticipata a mezzo fac-simile) oppure mediante messaggio inviato a mezzo posta elettronica ai seguenti indirizzi e numeri:

(a) se a BMPS:

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Area Corporate
Servizio Commerciale Estero
Via Lippo Memmi 7/9, 53100 Siena
All'attenzione del Dottor Franco Brogi
Telefax 0577 296463
e-mail: franco.brogi@banca.mps.it

(b) se alle Strutture Camerali:

Segreteria Tecnica
c/o PROMOFIRENZE Azienda Speciale della CCIAA di Firenze - Enterprise Europe Network
Via Castello d'Altafronte 11, 50122 Firenze
All'attenzione della dott.ssa Chiara Davide
Tel: 055 26 71 462
Fax: 055 26 71 404
Cell: 335 8721077
e-mail: chiara.davide@promofirenze.com

ovvero ad altro indirizzo o numero di telefax che ciascuna delle Parti potrà comunicare alle altre successivamente alla data di sottoscrizione del presente Accordo mediante lettera raccomandata con avviso di ricezione.

19. Procedura di risoluzione dei conflitti

Qualsiasi controversia tra le Parti, relativa o comunque connessa al presente Accordo, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione, validità e giuridica esistenza, dovrà essere sottoposta, in prima istanza, a un tentativo di componimento amichevole nel rispetto della seguente procedura che le Parti dichiarano di accettare:

- (a) All'insorgere della controversia, la Parte più diligente dovrà richiedere per iscritto alle altre di iniziare la procedura di composizione.
- (b) Le Parti si riuniranno e discuteranno con l'obiettivo di raggiungere la composizione amichevole della controversia in tempo ragionevole e comunque non superiore a 30 (trenta) giorni dalla richiesta di inizio della procedura, tenendo comunque conto in primo luogo dell'esigenza primaria di mantenere la continuità dell'Accordo.



20. Estensione dell'Accordo mediante adesione

Le Parti convengono che il presente Accordo potrà essere esteso alle altre Banche appartenenti al Gruppo Montepaschi che ne facciano espressa richiesta.

L'estensione dell'Accordo sarà formalizzata per iscritto mediante dichiarazione di adesione debitamente sottoscritta dalla Banca che ne faccia richiesta, secondo il modello riportato nell'Allegato 5.

La dichiarazione di adesione dovrà essere tempestivamente trasmessa in originale da parte della Banca richiedente a BMPS e a ciascuna delle Strutture Camerali. Tale dichiarazione costituirà un ulteriore allegato all'Accordo, di cui diverrà parte integrante e sostanziale.

21. Legge regolatrice - Foro competente

Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana.

La soluzione di ogni controversia sorta in dipendenza del presente Accordo – che le Parti, dopo aver esperito ogni ragionevole tentativo di composizione, non riuscissero a risolvere entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta di iniziare la procedura di composizione amichevole – sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Siena.

Firenze, 25 Novembre 2010

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Aleramo del Carretto di Moncrivello, Responsabile
Servizio Commerciale Estero

ARIES
Antonio Paoletti, Presidente

ASPIN
Stefano Venditti, Presidente

Camera di Commercio di Latina
Antonio Rampini, Segretario Generale

CESP
Giovanni Coretti, Presidente

Concentro
Luca Penna, Direttore

Intertrade
Innocenzo Orlando, Dirigente F.D.

Padova Promex
Franco Corzato, Direttore

Promofirenze
Ranieri Pontello, Presidente

Promos
Pier Andrea Chevallard, Direttore

Unioncamere Emilia Romagna
Ugo Girardi, Segretario Generale

Vicenza Qualità
Germaine Barreto, Direttore